

PATTO DI INTEGRITA' DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA

* Approvato con determina del Direttore Generale n. 488 del 20.07.2015

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Patto di integrità è lo strumento che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (di seguito "Istituto") adotta, come norma di prevenzione della corruzione in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno all'Istituto nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs 163/2006 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010.

Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra l'Istituto e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.

La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione al Mercato elettronico regionale "SardegnaCAT" e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.

Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'art. 118 del D. Lgs 163/2006.

Per quanto non disciplinato nel presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Istituto.

Art. 2

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO

L'operatore economico, nell'ambito delle procedure sopra descritte:

- a. Dichiarare di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b. Dichiarare di non aver condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c. Dichiarare di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
- d. Dichiarare con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli art. 2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto delle predette normative;
- e. Si impegna a segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento o dell'esecuzione del contratto;

- f. Si impegna a segnalare all'Istituto qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'Istituto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto;
- g. Si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna:

- a. Si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
- b. Si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c. Si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d. Si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera discorsiva la corretta gestione del contratto;
- e. Si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- f. Si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto;
- g. Si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- h. Si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs n. 39/2013;
- i. Si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - Persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - Soggetti e organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - Soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

L'Istituto si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'art. 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, la seguente sanzione:

- a. L'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b. La risoluzione di diritto del contratto;
- c. Escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamenti;
- d. Interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dall'Istituto per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni;

L'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall'Istituto, secondo le regole generali degli appalti pubblici;

L'Istituto dovrà individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In ogni caso, per la violazione di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che l'Istituto, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'art. 121, comma 2 del D. Lgs 104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dal medesimo Istituto per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dall'Istituto per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

L'Istituto, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggiore danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo.

Qualora la violazione attenga a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell'ufficio appaltante le stesse saranno accertate dal Responsabile dell'anticorruzione coadiuvato da apposita commissione costituita allo scopo.

Art. 5

EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Sassari, lì

L'operatore economico

Per l'Istituto